

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

N. U00058 DEL 18 APRILE 2024

PROPOSTA N. 894 DEL 18 APRILE 2024

OGGETTO: Modifiche alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 30 luglio 2013 n. 52 (Disposizioni per la formazione e tenuta dell'elenco regionale dei candidati alla nomina a revisore dei conti della regione. Modalità per la predisposizione dell'avviso pubblico e l'estrazione a sorte tra gli iscritti) e successive modifiche.

L'anno 2024, il giorno 18 del mese di aprile, alle ore 13.25, presso la sede del Consiglio regionale del Lazio, in Roma – via della Pisana n. 1301 si è riunito l'Ufficio di presidenza così composto:

Componenti:			Presente	Assente	Votazione
Presidente	Antonello	AURIGEMMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Giuseppe E.	CANGEMI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Enrico	PANUNZI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliere Segretario	Fabio	CAPOLEI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-----
Consigliera Segretaria	Micol	GRASSELLI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-----
Consigliere Segretario	Valerio	NOVELLI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole

Verbale di seduta n. 11

Con l'assistenza tecnico-giuridica del Segretario generale vicario Ing. Vincenzo Ialongo

L'Ufficio di presidenza

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;

VISTO l'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che prevede che le regioni istituiscano un Collegio dei revisori dei conti quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che prevede che le regioni diano applicazione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera e) del d. l. 138/2011;

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione), la quale istituisce il Collegio dei revisori dei conti, con sede presso la Giunta regionale e prevede che i relativi membri siano nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco dei candidati alla nomina a revisore dei conti della Regione, istituito presso il Consiglio regionale (artt. 25, 26 e 31);

VISTA la deliberazione legislativa adottata nella seduta del 4 aprile 2024 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. disposizioni varie), ed in particolare l'articolo 4, comma 1 che, modificando il comma 2 dell'articolo 33 della citata l.r. 4/2013 ha ridefinito la disciplina del rimborso spese dei componenti del Collegio dei revisori dei conti come segue: *“a ciascun componente del Collegio spetta, altresì, un rimborso spese determinato forfettariamente nella misura annua massima di euro 1.500,00, elevato ad euro 2.500,00 per i componenti che hanno la propria residenza distante oltre 250 chilometri dalla sede del Consiglio regionale, secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Anche tali importi si intendono al netto di IVA e oneri di legge.”*;

CONSIDERATO che il comma 3 del predetto articolo 4 della menzionata deliberazione legislativa prevede che *“entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite avviso pubblico, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco regionale dei candidati alla nomina di revisori dei conti della Regione di cui all'articolo 31 della l.r. 4/2013. I soggetti già iscritti nell'elenco, alla data di entrata in vigore della presente legge, esprimono la volontà di permanenza nel medesimo elenco secondo le modalità stabilite dall'avviso pubblico di cui al precedente periodo”*;

DATO ATTO pertanto che, per gli effetti di quanto previsto dal citato comma 3 dell'articolo 4 della menzionata deliberazione legislativa, i soggetti già iscritti nell'elenco, che non esprimeranno la volontà di permanenza nell'Elenco secondo le modalità stabilite dall'avviso pubblico, sono cancellati dallo stesso all'atto di aggiornamento;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 30 luglio 2013 n. 52 (Disposizioni per la formazione e tenuta dell'elenco regionale dei candidati alla nomina a revisore dei conti della regione. Modalità per la predisposizione dell'avviso pubblico e l'estrazione a sorte tra gli iscritti) e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche ed in particolare gli articoli 6 bis, 6 quater e 65, in tema di domicilio digitale e trasmissione delle istanze e dichiarazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTE altresì le linee guida del Garante per la protezione dei dati personali, di seguito denominato Garante, del 15 maggio 2014 in materia di trattamento dei dati personali, contenuti in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza su web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati;

TENUTO CONTO di quanto affermato dal Garante nelle suddette linee guida in tema di pertinenza e non eccedenza dei dati personali da pubblicare;

RITENUTO pertanto di procedere all'adeguamento delle disposizioni contenute nella citata deliberazione n. 52/2013;

VISTO l'articolo 30, comma 3 del Regolamento di organizzazione che dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza;

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. di apportare alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 30 luglio 2013 n. 52 e successive modifiche, le seguenti modifiche:

a) il comma 1, dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: "1. Non possono essere iscritti all'elenco e, se iscritti, sono cancellati dallo stesso, coloro i quali non sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. Sono esclusi dall'incarico di componente del Collegio dei revisori dei conti coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile.";

b) all'alinea del comma 2, dell'articolo 3 la parola: "revisore" è sostituita dalle seguenti "componente del Collegio dei revisori";

c) al comma 3, dell'articolo 3 le parole: "cause di incompatibilità previste al comma" sono sostituite dalle seguenti: "condizioni ostative di cui ai commi 1 e";

d) al comma 1, dell'articolo 4, dopo le parole: "della Regione e" sono inserite le seguenti: "sul sito del Consiglio regionale,";

e) al comma 2, dell'articolo 4: le parole: ", sottoscritta in ogni pagina," sono soppresse;

f) il comma 3 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: "3. Il candidato deve, in particolare, attestare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2.";

g) il comma 4 dell'articolo 4 è abrogato;

h) la rubrica dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente: "(Contenuto e modalità di pubblicazione dell'elenco)";

i) al comma 1, dell'articolo 6 dopo le parole: "La struttura competente in materia di nomine" sono inserite le seguenti: "verifica il possesso dei requisiti di iscrizione di cui all'articolo 2 e";

l) il comma 2, dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: "2. L'elenco è stilato in ordine alfabetico e reso pubblico, ad eccezione dei dati di cui al comma 1, lettere b) e c), nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati personali da pubblicare, sul sito del Consiglio regionale, con effetti di pubblicità legale ai sensi della normativa vigente.";

m) il comma 3 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente: "3. La struttura competente in materia di nomine acquisisce periodicamente e, comunque, almeno una volta l'anno le dichiarazioni di cui all'articolo 4, comma 3 ai fini della verifica circa la permanenza in capo agli iscritti dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco e l'eventuale presenza di cause di esclusione e di incompatibilità, di cui all'articolo 34 della l.r. 4/2013, dei revisori dei conti.";

n) al comma 2, dell'articolo 8 le parole: "formato nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 6." sono sostituite dalle seguenti: "pubblicato ai sensi dell'articolo 6.";

o) dopo il comma 1 dell'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. La struttura competente in materia di nomine comunica tempestivamente la nomina ai soggetti interessati i quali provvedono a far pervenire al Consiglio regionale, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione:

a) la dichiarazione di disponibilità ad accettare l'incarico;

b) la dichiarazione sostitutiva relativa all'assenza di cause di esclusione o di incompatibilità di cui all'articolo 3;

c) l'avvenuta rimozione dell'eventuale sussistenza di una causa di esclusione o di incompatibilità di cui all'articolo 3, comma 2.

1 ter. Nel caso di mancata presentazione delle dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1bis o della mancata rimozione delle eventuali cause di esclusione o di incompatibilità di cui alla lettera c) del comma 1bis, il nominato si intende rinunciatario alla nomina. Il Consiglio procede ad una nuova estrazione a sorte tra gli iscritti nell'elenco e alla conseguente nomina.

1 quater. La struttura competente in materia di nomine procede a verificare, relativamente ai nominati, la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 e a verificare l'assenza di cause di esclusione e di incompatibilità.";

p) al comma 2, dell'articolo 9 le parole: "Della procedura di estrazione, dell'esito della stessa e dell'avvenuta nomina è redatto apposito verbale e data comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "La deliberazione di cui al comma 1 e le risultanze delle verifiche di cui al comma 1 quater sono trasmesse";

2. di dare mandato al Segretario generale vicario, ai sensi di quanto previsto dal comma 3, dell'articolo 4 della deliberazione legislativa 4 aprile 2024, per la pubblicazione dell'avviso pubblico sia per la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione nell'Elenco regionale dei candidati alla nomina di revisori dei conti della Regione di cui all'articolo 31 della l.r. 4/2013 sia per stabilire le modalità di espressione della volontà di permanenza nel citato Elenco da parte dei soggetti già iscritti nello stesso;

3. di dare atto che, per gli effetti di quanto previsto dal citato comma 3 dell'articolo 4 della deliberazione legislativa, i soggetti già iscritti nell'Elenco, che non esprimeranno la volontà di permanenza nell'Elenco medesimo, secondo le modalità stabilite dall'avviso pubblico, sono cancellati dallo stesso all'atto di aggiornamento;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale.